

008 Durata massima delle misure protettive

Art. 8 Durata massima delle misure protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza -Dlgs 14/2019 **Articolo vigente** Ired Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 8 - Durata massima delle misure protettive. 1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18. Art. 8 Durata massima delle misure protettive 1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

note - modifiche e precedente normativa di riferimento |blue

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2



008 Durata massima delle misure protettive giurisprudenza | green Documenti collegati: 008 Durata massima delle misure protettive Art. 8 Durata massima delle misure protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza -Dlgs 14/2019 Art. 8 Durata massima delle misure protettive 1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza